

		REP. N. _____	
	REPUBBLICA ITALIANA		
	COMUNE DI CASTELLANETA		
	(Provincia di Taranto)		
	ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO		
	PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E		
	COMPLEMENTARI		
	L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di gennaio, presso la		
	sede municipale del Comune di Castellaneta, in Via Principe di Napoli n. 01,		
	avanti a me, dott. Francesco Mancini, Segretario comunale di Castellaneta,		
	autorizzato a rogare il presente atto in forma pubblica amministrativa		
	nell'interesse del medesimo Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c),		
	del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si sono personalmente presentati e costituiti i		
	signori:		
	- da una parte l'arch. Aldo Caforio, nato a Sava (TA) l'01/08/1953, Direttore		
	della 4^ Area Tecnica Urbanistica del Comune di Castellaneta, domiciliato		
	per la funzione presso la sede comunale in Via Principe di Napoli n. 01, che		
	nel presente atto interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse		
	dell'Ente rappresentato, numero di codice fiscale e di partita I.V.A.		
	80012250736, giusta decreto sindacale n. 120 del 31/12/2013;		
	- dall'altra parte la sig.ra Antonia Ascatigno, nata a Gioia del Colle (BA) il		
	19/02/1965, che nel presente atto interviene nel proprio interesse nella qualità		
	di rappresentante legale della AVVENIRE s.r.l., con sede legale in Gioia del		

	Colle (BA) alla via G. Carano Donvito n. 05, iscritta alla CCIAA di Bari al n.	
	300191, nr. Registro imprese, cod.fisc. e partita I.V.A. 04203390721.	
	Le parti, come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale rogante sono	
	personalmente certo, espressamente dichiarano di rinunciare con il mio	
	consenso all'assistenza dei testimoni e di comune accordo premettono:	
	- che con contratto rep. n. 1888/2004 sottoscritto il 25 novembre 2004 si è	
	proceduto all'affidamento del servizio di igiene urbana e dei servizi	
	complementari come meglio specificati nell'art. 2 del capitolato speciale	
	d'appalto allegato al contratto stesso;	
	- che, in virtù delle prescrizioni contenute nell'art. 3 del predetto contratto e	
	nell'art. 4 del capitolato speciale, la durata dell'appalto è stata fissata in nove	
	anni;	
	- che con deliberazione n. 154 del 05 novembre 2013 la Giunta comunale ha	
	stabilito, sulla base di presupposti di fatto e di diritto e con motivazioni tutti	
	riportati in premessa del medesimo deliberato, di formulare al Direttore	
	dell'Area Urbanistica apposito atto di indirizzo politico-amministrativo diretto	
	ad avvalersi della facoltà, contemplata dall'art. 28 del capitolato, di proroga	
	della durata del servizio in argomento agli stessi patti e condizioni previsti dal	
	contratto in essere, precisando che la proroga non potrà essere di durata	
	superiore ad un anno e che il contratto dovrà comunque ritenersi risolto di	
	pieno diritto nel caso in cui l'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 14	
	della L.R.. 20 agosto 2012, n. 24, intervenga prima della nuova scadenza del	
	24 novembre 2014;	
	- che, al fine di dare attuazione al predetto atto d'indirizzo, con	
	determinazione dell'Area Tecnica Urbanistica n. 1414 del 19/11/2013,	

	esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la proroga della durata del servizio	
	in argomento fino al 24 novembre 2014, agli stessi patti e condizioni previsti	
	dal contratto in essere, di cui al rep. N. 1888/2004; con la predetta	
	determinazione direttoriale è stato disposto altresì che il contratto aggiuntivo	
	di proroga si intenderà comunque risolto di pieno diritto nel caso in cui	
	l'affidamento del servizio intervenga prima della nuova scadenza del 24	
	novembre 2014 e, per l'effetto, è stato approvato lo schema del presente	
	contratto integrativo;	
	- che con determinazione n. 1517 del 18/12/2013, esecutiva, il Responsabile	
	della 4^ Area Tecnica Urbanistica del Comune di Castellaneta ha provveduto	
	al conteggio revisionale del corrispettivo relativo al contratto di appalto n.	
	1888/2004, stabilendo un canone annuo di € 1.814.686,73, oltre iva ai sensi di	
	legge nella misura del 10%, alla data di novembre 2012, e disponendo altresì	
	che con un successivo atto gestionale si sarebbe provveduto alla	
	quantificazione delle differenze tra il dovuto e il pagato per ciascuna annualità	
	rientrante nella validità contrattuale, nonché all'aggiornamento del canone	
	annuale una volta che l'ISTAT avrà pubblicato l'indice di variazione periodo	
	novembre 2012-novembre 2013;	
	- che con determinazione n. 05 del 31/01/2014, esecutiva, il Responsabile	
	della 4^ Area Tecnica Urbanistica del Comune di Castellaneta ha dato atto di	
	avere eseguito le verifiche in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali	
	previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché gli accertamenti in	
	ordine alla insussistenza di procedimenti o di provvedimenti per	
	l'applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli interessati, di	
	cui al combinato disposto degli artt. 247 del D.Lgs. n. 163/2006 e 10 della	

	legge n. 575/1965 e ss.mm.ii. in materia di antimafia; con la medesima	
	determinazione è stato approvato il presente schema di contratto;	
	Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono	
	e stipulano quanto segue:	
	Art. 01 - Premessa	
	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto	
	integrativo.	
	Art. 02 - Pattuizioni	
	A modifica di quanto previsto dall'art. 3 del contratto principale rep. n.	
	1888/2004 sottoscritto il 25 novembre 2004 la durata dell'appalto deve	
	intendersi prorogata, agli stessi patti e condizioni contemplati dal contratto e	
	dal relativo capitolato speciale d'appalto, così come integrati dalle restanti	
	clausole del presente contratto, di un anno a far data dalla scadenza della	
	durata del contratto originario; quindi la scadenza del contratto è fissata al 24	
	novembre 2014.	
	Le parti di comune accordo stabiliscono che il contratto dovrà comunque	
	ritenersi risolto di pieno diritto nel caso in cui l'affidamento del servizio, ai	
	sensi dell'art. 14 della L.R. 20 agosto 2012 n. 24, intervenga prima della	
	nuova scadenza del 24 novembre 2014, senza che la risoluzione anticipata	
	comporti il diritto a indennità e/o risarcimenti di sorta.	
	Art. 03 - Importo dell'appalto	
	L'ammontare del canone annuo di appalto, in esecuzione della determinazione	
	n. 1517 del 18/12/2013 a firma del Responsabile della 4^ Area Tecnica	
	Urbanistica del Comune di Castellaneta, è stabilito in € 1.814.686,73, oltre iva	
	ai sensi di legge nella misura del 10%, fermo restando l'aggiornamento del	

	predetto canone annuale una volta che l'ISTAT avrà pubblicato l'indice di	
	variazione periodo novembre 2012-novembre 2013. Il canone così come	
	determinato al periodo precedente si intende remunerativo di tutti gli oneri ed	
	obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale e di quelli indicati nel	
	progetto-offerta, compresi quelli afferenti al personale utilizzato e conseguenti	
	al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Il canone comprende	
	tutte le spese dirette ed indirette per il personale, ivi compresi i contributi, gli	
	accantonamenti, gli oneri di ammortamento di mezzi, attrezzature ed impianti;	
	esso comprende anche gli eventuali interessi sul capitale investito, le spese di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, attrezzature ed impianti, i	
	consumi anche di materiali ad utilizzarsi per la raccolta differenziata e	
	quant'altro si rendesse necessario, le spese generali dell'impresa, gli oneri	
	accessori, l'utile dell'Appaltatore e qualsiasi imposta e tassa presente e futura,	
	con la sola esclusione del tributo speciale per il deposito e smaltimento in	
	discarica, e/o destinazione finale.	
	Art. 04 - Tracciabilità	
	L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge	
	n.136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti	
	finanziari relativi all'appalto indicando altresì in fattura tutti i dati relativi al	
	pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN numero conto	
	corrente postale, dedicati ai sensi del citato art.3 della Legge n.136/2010 e	
	s.m.i.).	
	L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà	
	tempestivamente noto al Comune, le variazioni che si verificassero circa le	
	modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni	

	venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare	
	eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai	
	pagamenti già effettuati.	
	In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, il contratto	
	si riterrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 136/2010 e	
	s.m.i., mediante comunicazione scritta da inoltrare all'appaltatore a mezzo di	
	raccomandata r.r., ovvero posta elettronica certificata.	
	Art. 05 - Garanzie	
	A garanzia degli impegni ed obbligazioni assunte con il presente atto, la	
	Società ha provveduto alla stipula di una apposita appendice, quale proroga	
	della polizza precedente, della polizza fideiussoria assicurativa n.	
	00A1118000029M rilasciata in data 30/01/2014 da ISFIME S.p.a., con sede	
	ad Agrigento in via Imera n. 19, di importo pari ad € 90.735,00, polizza	
	depositata presso la 4^ Area Urbanistica del Comune.	
	La garanzia copre l'intero periodo di validità contrattuale e resterà vincolata	
	fino alla esatta, puntuale ed integrale esecuzione di tutti gli impegni assunti	
	dalla Società nei confronti del Comune, secondo le modalità disciplinate dal	
	contratto originario, dal presente contratto, nonché dagli atti di gara.	
	La garanzia prestata ha efficacia temporale fino a liberazione da parte del	
	Comune che darà l'assenso allo svincolo della cauzione quando saranno stati	
	pienamente regolarizzati e liquidati tra il Comune stesso e la Società tutti i	
	rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.	
	La fideiussione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.,	
	comma 2, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice	

	richiesta scritta del Comune.	
	Art. 06 – Assicurazioni	
	L'impresa appaltatrice è tenuta ad assicurare a sue spese i mezzi, le	
	attrezzature in dotazione, nonché gli impianti, contro tutti i rischi (incendio,	
	furto, danni a terzi, ecc.).	
	Art. 07 - Responsabilità per infortuni e danni	
	L'impresa appaltatrice deve usare nella conduzione dei servizi la "diligenza	
	del buon padre di famiglia".	
	Il legale rappresentante dell'impresa è direttamente responsabile verso i terzi,	
	di qualunque danno possa verificarsi sia alle cose di proprietà dei terzi che	
	alle persone, in dipendenza della esecuzione dei servizi di cui al presente	
	capitolato. Egli è altresì direttamente ed esclusivamente responsabile dei	
	sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che dovessero accadere alle persone,	
	siano esse addette ai servizi, siano esse estranee, in virtù di tale disposizione,	
	il Comune, è esonerato da qualsiasi azione di danno che fosse intentata in	
	dipendenza della esecuzione dei servizi previsti in capitolato.	
	L'impresa appaltatrice, all'atto della stipula del contratto, per rischi di	
	responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera connessi	
	all'esecuzione dei servizi in appalto, ha consegnato al Funzionario	
	Responsabile della 4^ Area Tecnica Urbanistica del Comune polizza	
	assicurativa n. 2015500730084 del 27/06/2013 rilasciata da Milano	
	Assicurazioni, Agenzia di Bari, prevedente il massimale di € 6.000.000.	
	Art. 08 - Risoluzione per reati accertati	
	Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti	
	della Società sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che	

	dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della	
	legge 27/12/1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna	
	passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di	
	subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque	
	interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli	
	obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Funzionario Responsabile della	
	4 ^a Area Urbanistica del Comune valuta, in relazione allo stato del servizio e	
	alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto,	
	l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.	
	Nel caso di risoluzione, la Società è obbligata ad assolvere a tutti gli impegni	
	e le obbligazioni maturate alla data di risoluzione del contratto.	
	Art. 09 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva	
	È esclusa la competenza arbitrale. La risoluzione delle controversie inerenti	
	l'esecuzione del presente contratto non rimediabili mediante transazione o	
	accordo similare in base al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è devoluta alla	
	competenza del Foro di Taranto.	
	È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al Giudice amministrativo di	
	tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244	
	del Codice dei contratti pubblici.	
	Art. 10 - Spese contrattuali e di registrazione	
	Le operazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad IVA secondo la	
	disciplina dell'art. 11 del D.P.R. 26/10/1972, n.633.	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della	
	Società che le accetta e chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.	
	Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art.	

	40 del D.P.R. 26/04/1986, n.131, in quanto trattasi di operazioni soggette ad	
	IVA.	
	Ai soli effetti dell'iscrizione di quest'atto a repertorio del Segretario comunale	
	le parti dichiarano che il valore economico del presente atto è di €	
	1.814.686,73.	
	Art. 11 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter,	
	del D.Lgs. n. 165/2001	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la Società,	
	sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito, per il	
	triennio successivo alla cessazione del rapporto, incarichi ad ex dipendenti	
	che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
	amministrazioni nei confronti della medesima Società.	
	Art. 12 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto	
	Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 la Società è designata quale Responsabile del	
	trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione	
	all'espletamento delle attività inerenti il presente contratto e si obbliga a	
	trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.	
	La Società dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e	
	dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del	
	trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli	
	incaricati del trattamento.	
	Il Comune e la Società prestano il proprio reciproco consenso al trattamento	
	dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e	
	contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove	

[illegible]